



COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

**AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI - SERVIZI
SOCIALI E DEMOGRAFICI - POLIZIA LOCALE**

Determinazione Dirigenziale n. 486 del 17/09/2024

Repertorio Generale n. 1436 del 18/09/2024

**Oggetto: APPELLO PROMOSSO INNANZI AL TRIBUNALE DI MESSINA DA
GERMOLEO PIETRO GIOVANNI N.Q. DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOC.
CEHO S.R.L. AVVERSO LA SENTENZA N. 1135/2023. NOMINA AVVOCATO IN
SOSTITUZIONE DI PROFESSIONISTA RINUNCIATARIO.**



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

**AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI - SERVIZI SOCIALI E
DEMOGRAFICI - POLIZIA LOCALE**

III SERVIZIO CONTENZIOSO

Determinazione Dirigenziale n. 486 del 17/09/2024

Oggetto: APPELLO PROMOSSO INNANZI AL TRIBUNALE DI MESSINA DA GERMOLEO PIETRO GIOVANNI N.Q. DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOC. CEHO S.R.L. AVVERSO LA SENTENZA N. 1135/2023. NOMINA AVVOCATO IN SOSTITUZIONE DI PROFESSIONISTA RINUNCIATARIO.

IL RESPONSABILE DI AREA

Premesso:

- che in data 31.01.2024, con nota acquisita al Prot. Gen. n. 6138, l' Avv. Sandra Patanè, in qualità di difensore dell'Ente nel primo grado di giudizio, ha trasmesso l'atto di appello promosso dalla società CEHO s.r.l. avverso la Sentenza del Giudice di Pace n. 1165/2023;
- che, con la delibera di G.C. n. 37 del 27/02/2024, resa immediatamente esecutiva nelle forme di legge, è stato autorizzato il Sindaco a costituirsi nel giudizio di appello avverso la Sentenza n. 1165/2023 promosso dalla società CEHO s.r.l.;
- che con determina dirigenziale n. 179 del 08/04/2024 è stato conferito l'incarico di cui alla superiore delibera di giunta all' Avv. Sandra Patanè C.F. n. PTNSDR78B63Z127K, con studio legale in Via Vincenzo Giuffrida, n. 2/B, 95128 Catania;
- che con nota acquisita al Prot. Gen. n. 27285 del 02/07/2024 l'Avv. Patanè ha comunicato la propria cancellazione dall'Albo degli Avvocati invitando l'Ente a procedere alla nomina di un nuovo difensore al fine della prosecuzione del giudizio nell'interesse ed a difesa del Comune di Taormina;

Ritenuto:

che l'art. 56, comma 1, lett. h), del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 , prevede che "Le

disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici: h) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali: 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31:1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale; 1.2 in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali; 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31; 3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai; 4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali; 5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri” ;

Atteso che necessita procedere alla nomina di un nuovo professionista in sostituzione dell'Avv. Sandra Patanè e che l'Avv. Biagio Mertoli, C.F. MRTBGI91L26C351A, all'uopo interpellato dal responsabile Area Amministrativa, con nota acquisita al Prot. Gen. dell'Ente n. 36429 del 06/09/2024, ha manifestato la disponibilità ad assumere l'incarico di cui il compenso di € 397,07 onnicomprensivo, originariamente impegnato in bilancio con determina dirigenziale n. 179 del 08/04/2024;

Richiamato il Decreto Sindacale n. 29 del 30.08.2024 avente ad oggetto “CONFERIMENTO AL SEGRETARIO GENERALE PRO TEMPORE DELL'INCARICO DI E.Q. DELL'AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI - SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI - POLIZIA LOCALE”

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 09/12/2023 avente ad oggetto “Approvazione del Bilancio di previsione esercizi finanziari 2024 - 2026”

Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n. 399 del 29/012/2023 avente ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2024 - 2026 per cui il Responsabile dell' Area Amministrativa dovrà disporre della dotazione finanziaria complessiva di € 397,07 per i conseguenti adempimenti gestionali di competenza.

Dato atto che :ai fini dell'affidamento dell'originario incarico è stato richiesto all' ANAC il seguente codice Cig. **B0F338EB3E**;

Visti:

- il D.Lgs n.267/2000;
- lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti , di individuare, quale avvocato cui conferire l'incarico a costituirsi nel giudizio di appello avverso la Sentenza n. 1165/2023 promosso dalla società CEHO s.r.l., in sostituzione dell' 'Avv. Sandra Patanè, l'Avv. Biagio Mertoli, C.F. MRTBGI91L26C351A, con studio legale in Catania Piazza Trento n. 2.

Di dare atto:

- che, l'incarico è disciplinato dalla convenzione/tipo approvata con delibera di Giunta Comunale n. 52 del 12/12/2016, il cui schema è allegato alla presente determina per formarne parte integrante e sostanziale.
- Che per tale incarico non necessita impegnare ulteriori somme in quanto con determina dirigenziale n. 179 del 08/04/2024 è stato assunto l'impegno di € **397,07** per compensi legali omnicomprensivi con imputazione alla Missione 1, Programma 02 Titolo I Macroaggregato 03 Capitolo 01021.03.00102119 del bilancio di previsione 2023/2025, esercizio finanziario 2024;

Di disporre, ai sensi del D.lgs n. 33/2013, la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale, all'interno della sezione "*Amministrazione trasparente*", sotto-sezione di primo livello "*Bandi di gara e Contatti*".

Di trasmettere la presente, per accettazione, all' Avv. Biagio Mertoli, C.F. MRTBGI91L26C351A, con studio legale in Catania Piazza Trento n. 2.

Sottoscritta dal Responsabile di Area

(BARTORILLA GIUSEPPE)
con firma digitale

COMUNE DI TAORMINA

SCHEMA DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO

LEGALE.

L'anno duemilaventitre, il giorno del mese di -----, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge:

tra

1) Il Comune di Taormina nella persona del il Dott. Giuseppe Bartorilla, Segretario Generale e Responsabile dell'Area Amministrativa, il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente, C.F. 00299100834, P.IVA 00299100834;

e

2) L'Avv. Biagio Mertoli, C.F. n. MRTBGI91L26C351A, con studio legale in Catania, iscritto all'Albo degli Avvocati del Foro di Catania, che agli effetti tutti del presente atto elegge domicilio presso questo Comune;

PREMESSO

- Con la delibera di G. C. n. 37 del 27/02/2024 il Sindaco è stato autorizzato il Sindaco a costituirsi in giudizio in nome e per conto dell'Ente innanzi innanzi al Tribunale di Messina avverso l'appello promosso avverso la Sentenza n. 1165/2023 dalla società CEHO s.r.l ;
- Con determina dell'Area Amministrativo R.G. n. ____ del _____ è stata affidata la rappresentanza dell'Ente all 'Avv. Biagio Mertoli, C.F. n. MRTBGI91L26C351A,

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite, si conviene e si

stipula quanto segue:

Art. 1 - L'incarico concerne la difesa, ivi compresa la facoltà di avanzare domanda riconvenzionale e di chiamare in causa terzi per qualsiasi titolo, e la rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione nella controversia di cui alla delibera di G. C. n. 37 del 27/02/2024

A tal fine, il Sindaco rilascia apposita e formale procura. L'incarico è conferito per il solo presente grado di giudizio. Per ulteriori ed eventuali gradi della procedura l'Amministrazione si riserva di assumere, senza pregiudizio, specifica ed ulteriore determinazione.

Art. 2 - L'incarico comprende oltre alla difesa tecnica anche ogni assistenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta in giudizio, di talché l'amministrazione potrà richiedere all'Avvocato incaricato delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni e su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio, l'Amministrazione dovrà adottare a tutela e garanzia dei propri interessi e diritti, ivi compresa la predisposizione di eventuali atti di transazione. Egli si impegna a relazionare, per iscritto, anche in forma sintetica, in ordine a ciascun adempimento processuale posto in essere, avendo cura di rimettere tempestivamente all'Amministrazione Comunale copia di ogni atto prodotto in giudizio. Tale complessa attività di assistenza, comunque collegata all'attività defensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate.

Art. 3 - L'Avvocato incaricato dichiara formalmente di impegnarsi ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno del rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione.

All'uopo dichiara:

- di impegnarsi a non accettare incarichi da terzi pubblici o privati, contro l'Amministrazione Comunale, per tutta la durata dell'incarico;
- di non avere in corso incarichi contro l'Amministrazione Comunale per conto di terzi pubblici o privati;
- di non avere in corso comunione di interessi, rapporti di affari o di incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del Codice Civile anche in presenza di una sola delle predette condizioni di incompatibilità.

Art. 4 - L'Avvocato incaricato si impegna a comunicare tempestivamente

all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate nel precedente art. 3). In caso di omessa comunicazione, entro dieci giorni dall'insorgenza di una delle predette condizioni, l'Amministrazione agirà ai sensi dell'ultimo periodo del precedente art. 3).

Art. 5 - Per il sostegno delle spese di causa l'Amministrazione corrisponderà, in seguito alla stipula del presente disciplinare e dietro richiesta del professionista incaricato, una somma di €. 397,07.

Art. 6 - Il compenso per le prestazioni da svolgersi viene quantificato consensualmente secondo quanto previsto dalle linee guida per il conferimento degli incarichi legali approvate dal Comune di Taormina con la delibera di G.C. n°164 del 12/06/2019. In particolare la misura del compenso è onnicomprensiva del compenso nelle singole voci di costo, complete di spese, oneri e contributi.

Art. 7 - Ai fini della presentazione della parcella a saldo si intende esaurito l'incarico in caso di recesso ai sensi dell'art. 2237 C.C. o comunque alla data del deposito del provvedimento giurisdizionale che conclude il grado di giudizio cui si riferisce l'incarico. Al proposito, l'avvocato incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi dell'Amministrazione, ivi comprese istruzioni e direttive necessario per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.

Art. 8 - Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni dell'Amministrazione, l'incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dall'incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente disciplinare per l'incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi dell'Amministrazione, committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, salvo il rimborso delle spese dal medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

Art. 9 - La sottoscrizione del presente disciplinare costituisce accettazione formale dell'incarico nel pieno ed integrale rispetto dei principi regolati e delle clausole contenute.

Art. 10- Il professionista si obbliga a comunicare il probabile rischio di soccombenza nella presente controversia entro 30 giorni dalla sottoscrizione della procura alle liti. La valutazione di tale rischio deve essere aggiornata con specifiche comunicazioni periodiche da rendere sulla base dello sviluppo della controversia, anche in relazione al verificarsi di preclusioni o decadenze, nonché all'andamento dell'istruzione probatoria, o ad altri elementi autonomamente valutati dal professionista; la comunicazione in questione deve essere trasmessa, comunque, almeno una volta l'anno entro il 30 giugno, al fine di poter adottare eventuali provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio. Il rischio deve essere valutato secondo la seguente classificazione: basso, medio, medio alto, alto, e dovrà essere indicata la durata stimata del

giudizio”.

Art. 11 - Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 il Comune informa il legale, il quale ne prende atto e dà il relativo consenso, che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Art. 11 - Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti rinviano alle norme del Codice Civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali e a quelle del regolamento comunale vigente.

Letto approvato e sottoscritto.

L'Avvocato

Per il Comune di Taormina
Il Responsabile Area Amministrativa



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

Determina N. 486 del 17/09/2024

Servizio.3 III SERVIZIO CONTENZIOSO

Oggetto: APPELLO PROMOSSO INNANZI AL TRIBUNALE DI MESSINA DA GERMOLEO PIETRO GIOVANNI N.Q. DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOC. CEHO S.R.L. AVVERSO LA SENTENZA N. 1135/2023. NOMINA AVVOCATO IN SOSTITUZIONE DI PROFESSIONISTA RINUNCIATARIO .

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Taormina , 18/09/2024

Sottoscritto dal Responsabile
Area Economico Finanziaria
(LA TORRE ANGELA)
con firma digitale